C.I.S.S.
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

DEL PINEROLESE

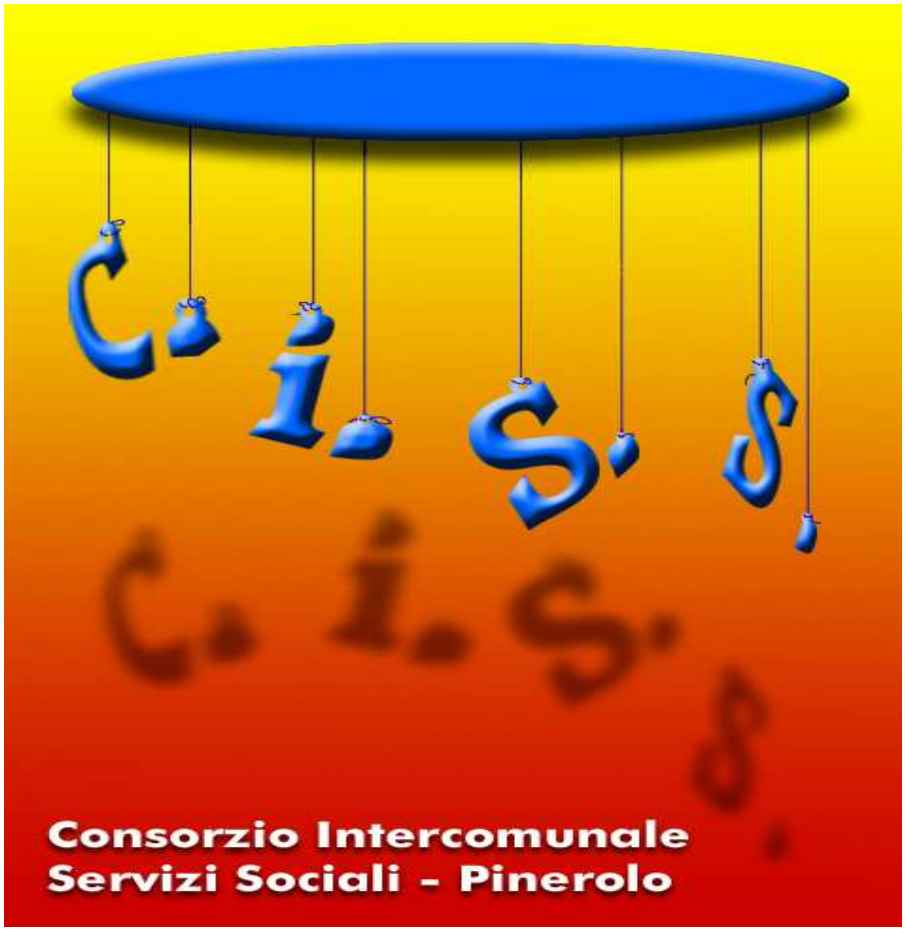

Approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 4.A del 7 marzo 2006

modificato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 5 del 18 marzo 2015

STATUTO CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI PINEROLO

CAPO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1 - NATURA DEL CONSORZIO

1. I Comuni di ……., allo scopo di conseguire le finalità previste nella convenzione si costituiscono in Consorzio, ai sensi dell'art. 31 del testo unico 267/2000.

2. Il Ciss è un consorzio di funzioni; è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 267/2000 al consorzio si applicano le norme previste per gli Enti Locali dal testo unico medesimo, in quanto compatibili.

ART. 2 – FINALITA'

1. Il Consorzio ha come finalità la gestione, in forma associata, degli interventi e dei servizi socio-assistenziali di competenza dei Comuni ai sensi e per gli effetti della Legge 328/2000 e della L.R. 1/2004 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, e ne garantisce l'ottimizzazione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

2. Il Consorzio esercita le funzioni che con la normativa citata al comma 1 vengono attribuite ai Comuni, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, secondo le modalità previste dalle disposizioni regionali in materia. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, il consorzio agisce in collaborazione con il servizio sanitario e con le associazioni di volontariato presenti sul territorio

3. Il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali gestiti dal consorzio è finalizzato a fornire risposte omogenee sul territorio per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto della povertà;

b) mantenimento a domicilio delle persone e sviluppo della loro autonomia;

c) soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;

d) sostegno e promozione dell'infanzia, della adolescenza e delle responsabilità familiari;

e) tutela dei diritti del minore e della donna in difficoltà;

f) piena integrazione dei soggetti disabili;

g) superamento, per quanto di competenza, degli stati di disagio sociale derivanti da forme di dipendenza;

h) informazione e consulenza corrette e complete alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi;

i) garanzia di ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli di assistenza, secondo la legislazione vigente.

4. Il Consorzio esercita altresì le funzioni ed i servizi inerenti l'assistenza scolastica agli alunni disabili di competenza dei comuni; per tali servizi e funzioni l'assemblea può stabilire forme di contribuzione dei comuni al costo degli interventi diverse da quelle stabilite per i restanti servizi e funzioni, come disciplinate dall'art. 10 della convenzione

ART. 3 – SERVIZI AGGIUNTIVI

1. Il consorzio può erogare servizi, attinenti o comunque collegati allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legislazione in materia, o con standard diversi da quelli stabiliti, in favore degli enti consorziati, su richiesta dei medesimi, previa deliberazione dell'assemblea, e con il trasferimento delle risorse necessarie
2. Al consorzio è altresì possibile conferire, con formale provvedimento degli enti consorziati, e previa deliberazione dell'assemblea, la gestione di ulteriori attività nel campo sociale, sulla base di specifici progetti che individuino e definiscano le risorse materiali ed umane necessarie.
3. Le deliberazioni assembleari nelle materie indicate dal presente articolo sono assunte con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, che rappresentino i due terzi dei comuni consorziati.

ART. 4 – DENOMINAZIONE E SEDE

1. Ad ogni effetto legale il Consorzio assume la denominazione di "Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali" e può anche essere indicato con la sigla C.I.S.S.

2. Il Consorzio ha sede legale in Pinerolo.

3. Il consorzio ha un logo identificativo, individuato nell'allegato A.

ART. 5– DURATA – CESSAZIONE – NUOVE ADESIONI – RECESSO

La durata e la cessazione del Consorzio, le nuove adesioni e le modalità di recesso sono disciplinati dagli artt. 3-4-5, 14 e 15 della Convenzione

ART. 6 – ADOZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO

1. Le modifiche allo Statuto o alla convenzione, l'adozione di un nuovo statuto o di una nuova convenzione, sono deliberati dall'Assemblea con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, che rappresenti almeno i due terzi dei comuni consorziati. Successivamente, sono approvati dai consigli degli Enti consorziati a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. L'approvazione da parte dei consiglio comunali dei comuni consorziati è immediatamente comunicata al consorzio, per gli adempimenti successivi.

ART. 7 – RAPPORTI CON GLI ENTI CONSORZIATI

1. Il Consorzio opera allo scopo di perseguire i fini stabiliti dalla convenzione, improntando la propria azione agli indirizzi ed ai programmi degli Enti consorziati. A tale fine mantiene con detti Enti stretti rapporti di servizio.

CAPO II
ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE

ART. 8 – GLI ORGANI

1. Sono organi politici del Consorzio:
- L'Assemblea consortile;
- Il Presidente dell'Assemblea consortile;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- il presidente del consiglio di amministrazione

2. E' organo gestionale del consorzio il Direttore;

ART. 9 – L'ASSEMBLEA CONSORTILE

1. L'Assemblea è l'Organo rappresentativo degli Enti consorziati, nel cui seno si riassumono gli interessi rappresentati; essa, pertanto, è l'organo rappresentativo e di indirizzo politico degli Enti consorziati
2. Essa ha autonomia organizzativa.
3. L'Assemblea determina gli indirizzi generali dell'attività consortile ed esercita il controllo sull'amministrazione e la gestione del consorzio.
4. L'assemblea non ha termini di durata; essa si rinnova automaticamente nei suoi componenti per effetto delle sostituzioni personali dei rappresentanti di diritto degli enti consorziati.

ART. 10 – COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta dal Sindaco di ciascun Comune aderente al Consorzio, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione.
2. Il rappresentante dell'ente esercita, in Assemblea, il diritto di voto in misura proporzionale alle quote di partecipazione, salvi i casi in cui il presente statuto disciplini modalità di partecipazione diverse.
3. Il Sindaco del comune consorziato può delegare, con proprio atto, altra persona quale rappresentante, in sua vece, dell'ente nell'assemblea consorziale. La delega può essere espressa in via permanente per il periodo di durata in carica del Sindaco delegante, fatta salva la possibilità di revoca della medesima.
4. In relazione alla sostanziale funzione di rappresentatività degli interessi politico sociali dell'ente consorziato, il Sindaco può delegare esclusivamente un componente della giunta comunale o del consiglio comunale. Il delegato non deve trovarsi in stato di litispendenza con il consorzio o l'ente rappresentato.
5. Le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti l'Assemblea sono regolate dalla legge.
6. La cessazione dalla carica di Sindaco, assessore o consigliere comporta la automatica decadenza della funzione di componente dell'assemblea consorziale.

ART. 11 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente che ne formula l'ordine del giorno.

2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria, almeno tre volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi del regolamento di contabilità. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano.

3. Il presidente dell'assemblea è tenuto a convocare la stessa entro 20 giorni, qualora ne facciano richiesta scritta i componenti o il presidente del consiglio di amministrazione, un numero di rappresentanti dei comuni consorziati che rappresenti un quinto delle quote di partecipazione, o l'organo di revisione. Nella richiesta di assemblea devono essere indicati i punti che si intendono discutere.

4. Gli avvisi di convocazione, unitamente all'ordine del giorno, debbono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo dell'adunanza; debbono pervenire ai comuni, che provvederanno a notificarli al sindaco o suo delegato, almeno:
   a. 5 giorni prima della seduta per le sessioni ordinarie;
   b. 3 giorni prima della seduta, per le sessioni straordinarie;
   c. 24 ore prima, nei casi di convocazioni urgenti

5. Gli avvisi di convocazione devono essere trasmessi ai comuni consorziati a mano o a mezzo posta o a mezzo fax; ciascun comune provvederà alla notifica al sindaco o suo delegato. Stante la natura di ente strumentale del consorzio, non è dovuto alcun rimborso delle spese di notifica ai comuni consorziati

6.. Contestualmente alla trasmissione dell'avviso di convocazione, deve essere data notizia dell'adunanza mediante avviso da pubblicarsi all'albo pretorio del Consorzio. Ciascun comune consorziato provvede inoltre a dare pubblicità dell'adunanza mediante affissione dell'avviso di convocazione al proprio albo pretorio. Gli atti relativi all'ordine del giorno debbono essere messi a disposizione dei componenti dell'Assemblea, depositandoli presso la segreteria del Consorzio, almeno tre giorni prima dell'adunanza, salvi i casi previsti dal comma sette del presente articoli. I documenti possono essere trasmessi agli enti consorziati anche per via telematica o messi a disposizione sul sito internet del Consorzio, qualora il formato e la dimensione degli stessi lo consenta.

7.. Nel caso di convocazione d'urgenza, gli atti relativi all'ordine del giorno sono messi a disposizione almeno 12 ore prima del momento fissato per l'assemblea; qualora l'assemblea sia convocata per l'approvazione dei seguenti atti:

- bilancio di previsione e suoi allegati
- ~~**rendiconto e suoi allegati**~~
- stato di attuazione dei programmi e verifica del permanere degli equilibri di bilancio
- regolamenti sui servizi erogati dall'ente

gli atti preparatori relativi devono essere messi a disposizione dei comuni almeno **10 giorni** prima della data fissata per l'assemblea, salvo disposizioni di maggior favore previste da leggi o regolamenti speciali. **Per il rendiconto ed i suoi allegati si applicano i termini previsti dalla legge (20 giorni)**

8.. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, si procede in seduta segreta quando debbono essere formulati giudizi, valutazioni e apprezzamenti su qualità morali e capacità professionali di persone.

9.. L'Assemblea non può deliberare se i componenti presenti non rappresentano almeno la metà più uno delle quote di partecipazione al Consorzio.

10. In caso di seduta deserta, l'Assemblea, in seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, può deliberare sugli stessi argomenti compresi nell'ordine di prima convocazione, con l'intervento di almeno un terzo delle quote di partecipazione.

ART. 12 – COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea determina gli indirizzi generali di governo del Consorzio, operando nel rispetto dei fini statutari.
2. Esercita le competenze assegnate dall'art. 42, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali al consiglio comunale e provinciale.
3. L'assemblea del consorzio esercita inoltre le seguenti competenze:
    a) Nomina il Presidente dell'Assemblea Consortile;
    b) Nomina il Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
    c) pronuncia la decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nei casi e con la procedura previsti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei Consiglieri Comunali, ai sensi del t.u.e.l. e successive modifiche ed integrazioni, e negli altri casi previsti dal presente Statuto;
    d) Nomina il Segretario del Consorzio;
    e) Nomina il Revisore dei conti e stabilisce l'emolumento ad esso spettante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni;
    f) Delibera l'assunzione della gestione dei servizi a rilevanza sociale di cui all'art. 3, quando ne faccia richiesta uno o più Enti associati;
    g) Approva gli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile;
    h) Approva le convenzioni tra il consorzio ed altri enti pubblici per la gestione coordinata di funzioni e servizi determinati
    i) Determina le modalità di copertura di eventuali disavanzi di amministrazione;
    j) Esercita nei confronti degli altri organi del consorzio, tutte le attribuzioni che la legge assegna al Consiglio Comunale rispetto agli Enti strumentali;
    k) Delibera l'ammissione di nuovi Comuni e il recesso dei comuni consorziati;
    l) Delibera la proposta di modifica o l'integrazione dello Statuto e della Convenzione, da sottoporre all'approvazione dei consigli comunali degli enti consorziati
    m) Definisce le quote di partecipazione degli enti consorziati alle esigenze finanziarie del consorzio
    n) Approva i regolamenti dell'ente;
    o) Approva il testo degli accordi di programma, da sottoscriversi con altri enti o soggetti
4.. l'Assemblea consortile esercita inoltre le competenze assegnate al consiglio comunale e provinciale da altre norme di legge.

ART. 13 – DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assoggettate alle norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale, per quanto attiene all'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, la pubblicazione e il controllo.

2. Le proposte di deliberazione sono approvate, ove non sia diversamente previsto, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti.

3. Le deliberazioni sono assunte, di norma, con votazione a scrutinio palese. Le deliberazioni concernenti persone, ove non sia diversamente previsto, sono assunte con voto segreto.

4. In caso di votazione segreta, a ciascun rappresentante sono consegnate tante schede quanto sono, proporzionalmente, le rispettive quote di partecipazione.

5. Apposito regolamento, per quanto non espressamente previsto, stabilisce le modalità di organizzazione delle sedute dell'Assemblea.

6.. alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

ART. 14 – DELIBERAZIONI – ATTI FONDAMENTALI – MAGGIORANZA QUALIFICATA.

1. Le proposte di deliberazione relative agli argomenti elencati nel secondo comma sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, che rappresentino almeno il 33% dei comuni consorziati. In caso di necessità di arrotondamento, si arrotonderà per difetto se il primo decimale è pari o inferiore a 5 e per eccesso nel caso sia superiore.
2. La maggioranza qualificata di cui al primo comma si applica per l'approvazione dei seguenti atti fondamentali:

   a. nomina del consiglio di amministrazione e del suo presidente
   b. nomina del presidente dell'assemblea
   c. nomina del segretario e del revisore dei conti

3. Le proposte di deliberazione relative agli argomenti elencati nel quarto comma sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, che rappresentino almeno i due terzi dei comuni consorziati. In caso di necessità di arrotondamento, si arrotonderà per difetto se il primo decimale è pari o inferiore a 5 e per eccesso nel caso sia superiore.

4. La maggioranza qualificata di cui al terzo comma si applica per l'approvazione dei seguenti atti fondamentali:
   a. modifica dello statuto e della convenzione
   b. approvazione di un nuovo statuto o di una nuova convenzione
   c. modifica della denominazione del consorzio
   d. modifica della sede del consorzio (art. 4)
   e. l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni immobili
   f. l'assunzione di funzioni aggiuntive a rilevanza sociale (art. 3 commi 1 e 2)
   g. lo scioglimento del consorzio

ART. 15 – COMMISSIONI CONSULTIVE

1. L'assemblea può costituire al proprio interno delle commissioni permanenti o temporanee, cui affidare le seguenti competenze propositive e/o consultive:

a. l' esame preparatorio degli atti deliberativi dell'assemblea al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell' organo stesso;
b. l' esame e l' approfondimento di proposte di deliberazioni
c. la formulazione di pareri in ordine a quelle iniziative sulle quali, per determinazione dell' organo competente, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
d. effettuare studi, indagini, ricerche ed elaborare proposte.

2. La commissione "bilancio – programmazione – controllo" è obbligatoria e permanente; è presieduta dal presidente dell'assemblea e deve essere costituita e/o rinnovata ogni volta che siano rinnovati, a seguito di elezione, almeno il 50% dei consigli comunali dei comuni consorziati. Essa ha competenze propositive, consultive e di controllo sulla predisposizione degli atti di programmazione e controllo economico finanziario.
3. Il regolamento per il funzionamento dell'assemblea stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
4. Le commissioni permanenti, nell' ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dagli organi e dagli uffici dell'ente notizie, informazioni, dati, atti, audizione di persone, necessari all'espletamento del proprio mandato. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni consiliari il segreto d' ufficio.
5. Le commissioni permanenti hanno facoltà di chiedere l' intervento alle proprie riunioni del consiglio di amministrazione, del presidente del consiglio di amministrazione, del direttore o del segretario.
6. Alle commissioni non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
7. La deliberazione di istituzione della commissione stabilisce la composizione della commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare ed il termine per la conduzione dei lavori.

ART. 16 – PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

1. Il presidente dell'assemblea è eletto, per un quadriennio dall'assemblea consortile, nel suo seno, a scrutinio palese, con la maggioranza qualificata indicata nel primo comma dell'articolo 14.
2. Il presidente dell'assemblea consortile ha la rappresentanza politica del consorzio.
3. Nella stessa seduta in cui è eletto il presidente, e con le stesse modalità, l'assemblea elegge il vice presidente, che dura in carica 4 anni. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di impedimento temporaneo o di assenza, e lo coadiuva nelle sue funzioni.
4. Nel caso di rinnovo di almeno il 50% dei consigli comunali dei comuni consorziati il presidente ed il vice presidente restano in carica fino alla prima assemblea successiva al rinnovo dei consigli comunali. In tale seduta, l'assemblea provvede ad eleggere il presidente ed il vice presidente.

ART. 17 – ATTRIBUZIONI

1. Il Presidente dell'Assemblea ha la rappresentanza politica dell'ente ed esercita le seguenti attribuzioni:

    a. Svolge le funzioni di raccordo politico tra i vari organi dell'ente;
    b. Rappresenta, convoca e presiede l'Assemblea; stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute; firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli Enti consorziati;
    c. sovraintende all'attività complessiva dell'Ente, e promuove, occorrendo, indagini e verifiche;
    d. compie gli atti che gli sono attribuiti dalla legge, dalla convenzione, dal presente Statuto e dai regolamenti
    e. convoca l'assemblea su richiesta di terzi, nei casi previsti dall'art. 11 comma 3

ART. 18 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo di amministrazione del Consorzio al quale spetta dare attuazione agli indirizzi generali determinati dall'Assemblea;
2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato per un quadriennio dall'Assemblea Consortile fuori dal proprio seno e si compone di un numero di 3 o 5 consiglieri, compreso il Presidente. In caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.
3. I componenti del Consiglio devono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e una speciale competenza e qualificazione professionale, tecnica e /o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
4. Ai fini della nomina del Consiglio si procede sulla base di un elenco di candidati formato a seguito di avviso pubblico indicante i requisiti di cui al comma precedente, documentati con la presentazione di curricula.
   I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica, in ogni caso, fino all'insediamento dei loro successori. I singoli Consiglieri, che surrogano componenti anzitempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni sino alla naturale scadenza dell'organo.
   Per la nomina a componenti del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni relative alle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste per la elezione a consiglieri comunali e provinciali.
5. **Nel caso di ingresso nel consorzio di nuovi comuni in numero superiore a 5, l'assemblea può disporre la nomina di un componente aggiunto del consiglio di amministrazione, in rappresentanza dei comuni nuovi soci, con durata pari alla durata residua del consiglio di amministrazione in carica. Il consigliere aggiunto ha gli stessi diritti e gli stessi doveri degli altri componenti del consiglio di amministrazione.**

ART. 19 – ELEZIONE –DECADENZA-

1. L'elezione del consiglio di amministrazione avviene a scrutinio palese sulla base di una proposta contenente i nominativi, attinti dell'elenco di cui all'art. 18, comma 4, dei candidati alle cariche di presidente del consiglio e di consigliere, con la maggioranza qualificata indicata all'art. 14.
2. Il presidente e ciascun componente del consiglio di amministrazione sono eletti con votazioni distinte.

3. Ove l'assemblea non provveda alle nomine di cui al comma precedente entro quarantacinque giorni dalla costituzione del consorzio o dalla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione in carica, il presidente dell'assemblea, provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7 della convenzione.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono possedere per la durata del mandato tutti i requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti dal presente statuto e dalla legge che disciplina , altresì i casi di decadenza riferiti tanto ai Consiglieri Comunali quanto agli Amministratori delle Aziende speciali.
5. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica fino all'elezione dei loro successori. I consiglieri che sostituiscono i componenti cessati anticipatamente dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla scadenza naturale del consiglio stesso. I componenti del consiglio di amministrazione sono rieleggibili.
6. I componenti del consiglio di amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata dall'assemblea.

ART. 20 – COMPETENZE

1. Il Consiglio di Amministrazione, per il conseguimento dei fini statutari del Consorzio, compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente del Consiglio o del Direttore.
2. Al Consiglio di Amministrazione compete altresì:

a. Deliberare i prelevamenti dai fondi di riserva e le variazioni di cassa;
b. Deliberare le operazioni di ricorso al credito breve, anche mediante anticipazioni di cassa;
c. Proporre all'Assemblea Consortile il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica ed il rendiconto, unitamente ad una relazione che esprima le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
d. Proporre all'Assemblea Consortile l'assunzione di ulteriori gestioni di servizi a rilievo sociale;
e. Approvare i progetti, i programmi esecutivi, il piano esecutivo di gestione;
f. Adottare, in via d'urgenza, deliberazioni relative a variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza;
g. Approvare la dotazione organica, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e tutti i regolamenti e gli atti normativi assegnati dalla legislazione vigente alla competenza della giunta comunale e provinciale, garantendo la l'informazione preventiva ai comuni consorziati;

3. Il consiglio di amministrazione provvede annualmente alla valutazione dei risultati conseguiti dal direttore e dagli eventuali altri dirigenti, anche ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato. Per la valutazione di cui al presente comma, il consiglio di amministrazione può avvalersi della collaborazione di organismi di valutazione, anche attraverso convenzioni con altri enti. Nel caso in cui la valutazione del direttore e degli eventuali dirigenti si concluda con esiti negativi, il consiglio di amministrazione ha l'obbligo di informare l'assemblea, nella prima seduta successiva.
4. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione partecipano di norma alle sedute dell'assemblea consortile, con diritto di parola e senza diritto di voto. In caso di necessità, in relazione agli argomenti in discussione, il presidente dell'assemblea può richiedere ai componenti del consiglio di amministrazione di non partecipare ad una o più sedute dell'assemblea consortile.

ART. 21 – ADUNANZE E DELIBERAZIONI.

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale. Le sedute del consiglio di amministrazione non sono pubbliche.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei voti.

3. Il consiglio di amministrazione si riunisce per decisione del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero a richiesta di due consiglieri o del Direttore. In caso di inerzia del presidente, alla convocazione provvede il Presidente dell'Assemblea Consortile.

4. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme previste dalla legge per le deliberazioni della giunta comunale e provinciale in ordine ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione, pubblicità e controllo; le stesse sono sottoscritte dal Presidente del Consiglio e dal Segretario.

ART. 22 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'organo di raccordo tra l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione e assicura l'unità dell'attività del Consorzio.

2. Il Presidente adotta tutti gli atti e assume le determinazioni concernenti l'amministrazione del Consorzio, che gli sono attribuite dalla convenzione, dal presente Statuto e dai regolamenti. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa di norma alle sedute dell'assemblea; qualora l'assemblea lo richieda, attraverso il suo presidente, il presidente del consiglio di amministrazione ha l'obbligo di partecipare alle sedute dell'Assemblea. Deve essere sentito ogni volta che lo richiede.

3. In particolare, il Presidente:
   a. Rappresenta, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute; distribuisce i compiti tra i componenti e sottoscrive le deliberazioni;
   b. Firma la corrispondenza e i documenti relativi all'attività del Consiglio;
   c. Sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e sull'andamento degli uffici e dei servizi;
   d. Assicura l'attuazione degli indirizzi e delle direttive dell'assemblea
   e. Cura i rapporti di informazione con i rappresentanti degli enti consorziati
   f. Promuove le iniziative volte ad assicurare l'integrazione dell'attività svolta dal consorzio con le realtà sociali, economiche e culturali operanti ed esistenti nell'area di competenza del consorzio stesso
   g. sottoscrive gli accordi di programma con altri enti o soggetti, previa approvazione del testo da parte dell'assemblea.
   h. definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di responsabilità esterna secondo le modalità e criteri stabiliti degli articoli 109 e 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legilsativo18 agosto 2000, n. 267), nonché dallo Statuto e dai regolamenti.

ART. 23 – SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - VICEPRESIDENTE.

1. In caso di impedimento temporaneo o di sua assenza le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal componente designato dal presidente del consiglio di amministrazione.
2. Qualora il consiglio di amministrazione sia formato da cinque componenti, al suo interno viene eletto un vicepresidente.

ART. 24 – PREROGATIVE E RESPONSABILITA'

1. Agli Amministratori del Consorzio per quanto riguarda aspettative, permessi ed indennità, si applicano le norme previste testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
2. Agli stessi si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità per gli amministratori degli Enti Locali.
3. Il Consorzio assicura l'assistenza legale agli Amministratori chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'Ente stesso e salvo rimborso delle spese in caso di condanna.
4. I componenti degli organi collegiali non possono prendere parte a sedute in cui si discutono o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro parenti o affini sino al quarto grado civile. Tale circostanza va dichiarata dagli interessati.

Art- 25 – REVOCA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Nei casi in cui si abbia motivo di ritenere che il consiglio di amministrazione, o uno dei suoi componenti, non ottemperi a norme di legge o di Statuto, ovvero pregiudichi gli interessi del Consorzio o degli enti locali consorziati o non osservi, benché richiamato, le direttive dettate dall'assemblea consortile, un numero di membri dell'assemblea che rappresenti almeno il 50% delle quote di partecipazione ed il 33% dei comuni consorziati, può presentare congrua e motivata proposta di convocazione dell'assemblea per la revoca del consiglio di amministrazione.
2. La deliberazione di revoca del consiglio di amministrazione è approvata con la maggioranza qualificata prevista per la nomina. La votazione avviene a scrutinio palese, per appello nominale.
3. Nella stessa seduta nella quale viene revocato il consiglio di amministrazione, l'assemblea nomina il nuovo consiglio di amministrazione.
4. In caso di inadempimento, provvede il presidente dell'assemblea.

CAPO III
ORGANI GESTIONALI – STRUTTURE E UFFICI

ART. 26 – PRINCIPI E CRITERI GENERALI

1. Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia.

2. L'attività gestionale viene svolta nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti, dal Direttore coadiuvato dal personale del Consorzio. Essa

si attiene e si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre la dirigenza è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi, della correttezza ed efficienza della gestione.

3. Il consorzio favorisce lo sviluppo di una cultura aziendale atta a rendere prioritaria e costante la formazione del personale, ad adottare e diffondere nell'attività dell'ente indici di efficienza e di controllo della produttività.

ART. 27 – PERSONALE

1. Il Consorzio, nei limiti e con le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.

2. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalle leggi, dallo Statuto e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli Enti Locali.

3. Il Consorzio per il conseguimento dei propri fini istituzionali può avvalersi:
   a. Del personale degli Enti associati, mediante comando, incarico, convenzione o altra forma di collaborazione prevista dalla legge, e previo consenso delle amministrazioni interessate;
   b. Di esperti, Enti ed istituti di comprovata esperienza e serietà con rapporto regolato da apposita convenzione.
   c. Di tutti i tipi di contratti di lavoro ammessi dalle leggi e dai contratti collettivi vigenti per gli enti locali.

4. Per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, il consorzio può stipulare contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica dell'area direttiva e comunque per almeno una unità.

6. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato del consiglio di amministrazione in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato del consiglio di amministrazione, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

7. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

ART. 28 – SEGRETARIO

1. Un Segretario Comunale, prioritariamente di uno dei Comuni aderenti al Consorzio, è nominato dall'Assemblea quale Segretario del Consorzio.

2. La nomina del segretario avviene sulla base dei curricula presentati dagli interessati, a seguito di apposito avviso, cui deve essere data idonea pubblicità.

3. Il Segretario assolve le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, svolgendo in particolare compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Partecipa alle sedute degli organi collegiali, cura la redazione dei verbali, roga i contratti dell'Ente, svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

4. Le funzioni di segretario del consorzio non possono essere svolte dai parenti o affini entro il secondo grado del direttore e dei componenti del consiglio di amministrazione.

5. Nel caso di rinnovo di almeno il 50% dei consigli comunali dei comuni consorziati il segretario resta in carica fino alla prima assemblea successiva al rinnovo dei consigli comunali. In tale seduta, l'assemblea provvede a confermare il segretario già in carica, o ad avviare il procedimento per l'individuazione di un nuovo segretario.

ART. 29 – VICESEGRETARIO

1. L'assemblea può nominare, su proposta del segretario, del direttore o del consiglio di amministrazione, un vicesegretario scelto tra i funzionari del livello apicale del consorzio o, in assenza, di un funzionario o dirigente di uno dei comuni consorziati, in possesso del titolo di studio necessario all'accesso alla professione di segretario comunale.
2. Esso svolge funzioni ausiliarie e vicarie, sostituendo il segretario in caso di impedimento, assenza, vacanza.
3. **Qualora l'assemblea non abbia esercitato la facoltà di nomina del vice segretario, in caso di assenza o impedimento del segretario le funzioni vicarie sono conferite, per il compimento di singoli atti urgenti ed indifferibili, e comunque per un periodo non superiore a 15 giorni, dal presidente del consiglio di amministrazione ad un dipendente dell'ente dotato della esperienza e competenza necessarie, o ad altro segretario comunale di uno dei comuni consorziati**.

ART. 30 – DIRETTORE

1. Il Direttore è l'organo cui compete, con responsabilità manageriale, l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.

2. Il Direttore è nominato di regola dal Consiglio di Amministrazione, a seguito di concorso pubblico, secondo un regolamento che, nel rispetto della normativa di settore, ne determina i requisiti e le modalità.

3. Il Direttore può essere nominato per chiamata diretta, ai sensi delle vigenti disposizioni, ma in tal caso, la sua nomina deve essere proposta dal Consiglio di Amministrazione a voti

unanimi e approvata dall'Assemblea consortile con la maggioranza di due terzi delle quote di partecipazione.

4. Il Direttore svolge tutte le attività che non siano espressamente riservate dalla legge, dallo Statuto o dalla convenzione ad altri soggetti, funzionali alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del consorzio. Adotta tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e dispone di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, nell'ambito degli atti di indirizzo approvati dagli organi del consorzio, ed in particolare del piano esecutivo di gestione approvato dal consiglio di amministrazione.

5. A tale organo competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:
    a. ha la responsabilità legale del Consorzio e può stare in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi come attore e convenuto;
    b. esegue le deliberazioni degli organi collegiali;
    c. formula proposte al Consiglio di Amministrazione;
    d. sottopone al Consiglio di Amministrazione, corredandoli con apposite relazioni, gli schemi della relazione previsionale e programmatica, dei bilanci preventivi pluriennali e annuali, nonché il conto consuntivo;
    e. interviene su richiesta alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, senza diritto di voto;
    f. adotta i provvedimenti tesi a migliorare la produttività dell'apparato dell'Ente;
    g. irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento ed altri organi;
    h. presiede le commissioni di gare e di concorso e stipula i contratti;
    i. firma, unitamente al responsabile dei servizi finanziari, gli ordinativi di incasso e di pagamento;
    j. firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
    k. Sovrintende e coordina i dirigenti ed i responsabili dei servizi, con poteri di sostituzione in caso di assenza o inerzia, e con essi dirige il personale;
    l. Attribuisce gli incarichi professionali e di consulenza, diversi da quelli previsti dall'art. 110 comma 6 del tuel, necessari per l'espletamento dei compiti gestionali;
    m. Assolve alle ulteriori funzioni assegnate dalla legge ai dirigenti ed al direttore generale.

6. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, le funzioni vengono esercitate su designazione del direttore stesso da un dipendente del Consorzio o da soggetto esterno in possesso dei necessari requisiti professionali.

ART. 31 - DIRIGENTI E FUNZIONARI

1. I dirigenti ed i funzionari esercitano le attribuzioni gestionali stabilite per ciascuno di essi nel regolamento e nel piano esecutivo di gestione, in attuazione dei principi fissati dalle legge e dal presente statuto.
2. Essi sono preposti e responsabili, sia della direzione di strutture organizzative, sia di specifici programmi o progetti loro affidati. Operano scegliendo i procedimenti più opportuni per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

ART. 32 – INCOMPATIBILITA' E RESPONSABILITA'

1. A tutto il personale dipendente, ivi compreso il Direttore, è inibito l'esercizio di altro impiego, professione o commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato, espressamente, rispettivamente dal direttore e dal Consiglio di Amministrazione. L'autorizzazione può essere concessa nei limiti posti dalle disposizioni di legge e dai contratti collettivi vigenti.

2. Non possono essere nominati impiegati o Direttore del Consorzio i Consiglieri e gli Assessori degli Enti locali associati, o che usufruiscono eventualmente dei servizi.

3. Il Direttore e il personale del Consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli Enti Locali.

CAPO IV
GESTIONE – FINANZA E CONTAIBLITA'

Art. 33 – PRINCIPI DI GESTIONE

1. La gestione del Consorzio deve ispirarsi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva, nell'ambito delle finalità sociali.

2. ll Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria contabile e patrimoniale.

3. Il regolamento individua metodi indicatori e parametri per la valutazione dei risultati dell'attività istituzionale e dei fenomeni gestionali.

4. Al Consorzio si applicano le norme sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 34 – PATRIMONIO

1. Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito da beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi, da trasferimenti degli Enti e da acquisizioni successive.

2. II beni del Consorzio sono inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

3. In caso di scioglimento del consorzio, il patrimonio dello stesso sarà suddiviso tra gli enti partecipanti in proporzione alle quote di partecipazione.

ART. 35 – TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE ALLE SPESE

1. I comuni consorziati partecipano agli oneri finanziari del consorzio in ragione della popolazione residente per quote capitarie. L'importo delle quote è definito dall'assemblea, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione
2. il Consorzio, ove non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con mezzi propri, provenienti da compartecipazioni o contributi esterni, provvede a ripartire tale onere sugli enti aderenti, in misura proporzionale alle quote di partecipazione
3. gli Enti consorziati hanno l'obbligo di versare alla tesoreria del Consorzio, entro il mese di marzo una quota pari al 50% della somma dovuta ed iscritta nel bilancio preventivo approvato.

ART. 36 – BILANCIO E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

1. Il bilancio di previsione, pluriennale è lo strumento di programmazione a lungo termine che, aggiornato di anno in anno, rappresenta l'attività amministrativa e finanziaria nell'arco di tempo considerato.

2. Il bilancio di previsione annuale è lo strumento dell'azione politico amministrativa del Consorzio. In esso vengono rappresentate le operazioni finanziarie che si presume vengano effettuate nel corso dell'anno.

3. Sulla base del bilancio di previsione annuale il consiglio di amministrazione approva il piano esecutivo di gestione nel quale sono individuati gli obiettivi di gestione e viene affidata la realizzazione degli stessi, unitamente alle dotazioni strumentali e finanziarie necessarie, al direttore.

ART. 37 – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

1. La relazione previsionale e programmatica è il quadro di riferimento del Bilancio di previsione annuale. Essa considera lo stato generale dei servizi e tiene conto di tutti gli atti programmatici approvati dall'Ente. In essa sono evidenziate tutte le risorse, sia di carattere ordinario che straordinario.

ART. 38 – RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. Il rendiconto della gestione del Consorzio è approvato dall'Assemblea consortile entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. Il Direttore deve presentare al Consiglio di Amministrazione il rendiconto con una relazione illustrativa dell'attività gestionale, entro il 30 maggio

3. Il rendiconto deve essere successivamente trasmesso ai Revisori, per l'attestazione della corrispondenza dello stesso alle risultanze della gestione. Il rendiconto con la relazione dei Revisori viene rimesso all'Assemblea nei termini indicati dal regolamento di contabilità.

ART. 39 – SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Consorzio ha un proprio tesoriere.

2. Il servizio di tesoreria è affidato dal direttore o dal dirigente del servizio finanziario, a seguito di espletamento di gara ad evidenza pubblica, secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità, ad un istituto di credito abilitato. Per l'affidamento del servizio di tesoreria, per la gestione dello stesso, per la disciplina dei rapporti tra tesoriere e consorzio, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste in materia per i comuni e le province.

Art. 40 – CONTRATTI APPALTI e CONVENZIONI

1. Il consorzio può stipulare apposite convenzioni per l'affidamento della gestione delle attività o servizi socio assistenziali in conformità a quanto stabilito dalla normativa regionale.

2. Il regolamento dei contratti disciplina gli appalti di lavoro, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permute, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere, in conformità alle disposizioni previste per le aziende speciali e dei principi fissati dalla normativa di settore.

3. Il regolamento determina inoltre, la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che il Direttore può sostenere in economia.

4. Il consorzio può altresì stipulare convenzioni con altri enti gestori istituzionali, operanti in ambiti territoriali contigui, per la realizzazione di prestazioni e/o progetti integrati.

CAPO V
VIGILANZA E CONTROLLO

ART. 41 – RIMOZIONE E SOSPENSIONE

1. I Componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione possono essere rimossi e sospesi dalla carica, nei casi e con le forme previste dalla legge.

ART. 42 – RACCORDO CON GLI ENTI

1. Il Consorzio al fine di assicurare una costante informazione sulla propria attività trasmette, a cura del Segretario, agli Enti associati copia delle deliberazioni assunte dall'Assemblea. Rende, inoltre, possibile la vigilanza, degli Enti aderenti, mediante formali comunicazioni o consultazioni, secondo quanto previsto dalla convenzione.
2. Il Presidente dell'Assemblea e il Presidente del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a fornire, secondo le modalità stabilite dal regolamento e secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai consiglieri degli Enti aderenti, al fine di consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.
3. il Consorzio assicura una puntuale e costante informazione ai comuni sull'attività espletata, sui servizi erogati e sui soggetti coinvolti, anche mediante l'interscambio telematico di informazioni e la messa a disposizione delle proprie banche dati, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza e del documento di protezione dei dati.

ART. 43 – DIRITTI DEGLI AMMINISTRATORI

1. I componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di ottenere dagli uffici del Consorzio tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del proprio mandato.
2. ai sensi dell'art. 43 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali i consiglieri comunali dei comuni consorziati hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, sono tenuti al segreto, nei casi previsti dalla legge e dall'apposito regolamento.
4.

ART. 44 – REVISORE DEI CONTI.

1. La revisione economico finanziaria del Consorzio è affidata ad un Revisore unico, nominato dall'Assemblea a maggioranza assoluta, con le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti per l'organo di revisione degli enti locali. Il Revisore deve possedere, oltre ai requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, anche quelli per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dai seguenti commi.

2. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo del consorzio. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi del consorzio, dai sindaci o dai componenti dei consigli comunali e delle giunte degli enti locali consorziati e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti del consorzio, e dai dipendenti della regione Piemonte, della provincia di Torino, dei comuni consorziati. Non possono assumere tale incarico i parenti o affini entro il secondo grado del direttore, del segretario, dei dipendenti dell'ente e dei componenti del consiglio di amministrazione.

3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso il consorzio o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso

4. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio, può consultare il Direttore e presentare relazioni e documenti all'assemblea e al consiglio di amministrazione.

5. Il revisore ha diritto, e se richiesto il dovere, di assistere alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, quando siano in discussione atti deliberativi di rilievo economico-finanziario. Ha diritto di intervenire sulle questioni tecniche di sua competenza, ed il dovere di rispondere alle domande che gli vengono rivolte.

6. Il Revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività dell'atto di nomina ed è rieleggibile una sola volta.

ART. 45 COMPETENZE, RESPONSABILITA' REVOCA DELL'ORGANO DI REVISIONE

1. Le competenze e funzioni dell'organo di revisione, le responsabilità, la cessazione dall'incarico, i limiti all'affidamento degli incarichi, i compensi, e tutto quanto non disposto dal presente statuto, sono disciplinate dalle disposizioni previste dalla legge per l'organo di revisione degli enti locali.
2. per l'applicazione delle disposizioni relative ai limiti per l'affidamento degli incarichi e per la definizione del compenso, si fa riferimento alla consistenza demografica del comune consorziato di maggiori dimensioni.
3. all'organo di revisione possono essere attribuite le competenze relative al controllo di gestione.

ART. 46 – CONTROLLO DI GESTIONE E REVISIONE CONTABILE.

1. Il Consorzio utilizza strumenti e procedure idonei a garantire un costante ed approfondito controllo dei fatti gestionali, anche al fine di avere piena conoscenza del rapporto costo benefici.

CAPO VI
TRASPARENZA – ACCESSO – PARTECIPAZIONE

ART. 47 – TRASPARENZA.

1. Il Consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell'Ente sono pubblici ed ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione, nel rispetto delle disposizioni di legge a tutela della riservatezza di persone, gruppi e imprese.

2. Il Consorzio, allo scopo di favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione consentono.

ART. 48 – ALBO DELLE PUBBLICAZIONI

1. Il Consorzio ha un albo per le pubblicazioni degli atti che, per disposizione di legge debbono essere portati a conoscenza del pubblico. Le deliberazioni dell'Assemblea sono altresì affisse all'Albo pretorio del Comune sede del Consorzio.

2. Il Consorzio deve garantire la massima accessibilità degli atti affissi a tutti i cittadini, anche se portatori di handicap motorio.

ART. 49 - ACCESSO E INFORMAZIONE

1. L'avvio del procedimento amministrativo, ove non siano riscontrabili esigenze di particolare celerità, da evidenziare nel provvedimento, deve essere comunicato ai diretti interessati e a coloro ai quali esso possa arrecare indirettamente pregiudizio.

2. I cittadini, portatori di interessi pubblici o privati, cui possa derivare un pregiudizio del provvedimento, nonché i proprietari di interessi diffusi costituiti in associazione o comitato,

hanno facoltà di intervenire nel procedimento. Essi possono prendere visione, salvo i casi di divieto previsti dalla legge, dei relativi atti e presentare memorie scritte e documenti, che il Consorzio è tenuto a valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

3. Il regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del Consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi.

4. Il regolamento, inoltre: determina i tempi di ciascun tipo di procedimento; individua, per ciascun provvedimento di competenza consortile, il responsabile del procedimento e la sua durata massima; determina il tempo entro il quale i soggetti interessati possono formulare osservazione e l'amministrazione pronunciarsi; indica il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

5. L'amministrazione consortile, in accoglimento delle osservazioni e proposte, presentate ai sensi del secondo comma, può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi, perseguendo in ogni caso il pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale. Le modalità di tali accordi sono disciplinati dalla legge.

ART. 50 – PARTECIPAZIONE

1. Il Consorzio, con l'adozione di appositi provvedimenti, fissa le modalità per la verifica della qualità dei servizi erogati, prevedendo ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti.
2. il Consorzio, a tal fine, è impegnato:
    a) Ad assicurare che sia data tempestiva risposta scritta ai reclami degli utenti;
    b) A promuovere assemblee o incontri richiesti da associazioni o da gruppi di utenti, allo scopo di discutere proposte intese ad assicurare la migliore gestione dei servizi;
    c) A curare rapporti con le istituzioni sanitarie e sociali;
    d) A predisporre pubblicazioni divulgative al fine di Illustrare ai cittadini i dati essenziali delle attività del Consorzio e le modalità di fruizione dei servizi.

3. IL Consorzio periodicamente predispone, avvalendosi, ove ritenuto necessario, di enti e di istituti di comprovata esperienza e serietà, ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utenza. I risultati delle predette ricerche sono comuni agli Enti associati.

ART. 51 – COLLABORAZIONI

1.. Il Consorzio, nell'esercizio delle attività di sua competenza, può avvalersi:
    a. Della collaborazione delle associazioni di volontariato;
    b. Del servizio civile volontario
    c. Di ogni altra modalità prevista dalla normativa vigente.

CAPO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 52 – FUNZIONE NORMATIVA

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali che disciplinano il funzionamento del Consorzio;
2. L'assemblea consortile emana regolamenti nelle materie di sua competenza. La podestà regolamentare deve essere esercitata osservando le vigenti disposizioni di legge, la convenzione e lo Statuto.
3. Nel procedimento di predisposizione degli atti normativi, ed in particolare nel procedimento di predisposizione dei regolamenti relativi all'erogazione di servizi, devono essere assicurate la partecipazione ed il coinvolgimento dei componenti dell'assemblea e dei comuni consorziati. Il procedimento di predisposizione degli atti normativi si articola nelle seguenti fasi:

- predisposizione di una bozza da parte degli uffici e del consiglio di amministrazione
- trasmissione della bozza ai comuni, anche mediante strumenti informatici, con invito a presentare osservazioni e/o proposte in merito, entro un termine prestabilito, non inferiore a 20 giorni;
- discussione della bozza di regolamento e delle eventuali proposte e osservazioni nella commissione assembleare istituita ai sensi dell'art. 15 del presente statuto;
- approvazione in assemblea.

ART. 53 – DISPOSIZIONE FINALE

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni vigenti che disciplinano l'ordinamento degli enti locali, in quanto compatibili.
2. Per tutte le controversie che insorgano tra il Consorzio e i comuni consorziati, il foro competente è quello di Pinerolo.